



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2021

Misure per la prevenzione e il contrasto dell'omofobia

ONOREVOLI SENATORI. - Il voto in Senato sul cosiddetto « disegno di legge Zan » (atto Senato n. 2005) ha causato una forte reazione emotiva nel Paese, poiché è largamente condivisa la volontà di contrastare l'omofobia, . La classe politica, che pure dovrebbe rappresentare le esigenze e le aspettative delle persone, non può fingere di ignorare questa circostanza di fatto, a meno di non voler approfondire ulteriormente il solco, la distanza, tra il corpo elettorale e gli eletti, tra la società e la politica.

Gli obiettivi dichiarati nel citato testo dovrebbero essere perseguiti dai partiti, ma dando forma ad una norma che, creando una fattispecie incriminatrice, deve avere caratteristiche di precisione e di tassatività, indicando con chiarezza quale sia la linea di confine tra il lecito e l'illecito, soprattutto quando la reazione dell'ordinamento ha natura afflittiva e limitativa della libertà personale; diversamente si lascerebbe nell'ordinamento un ambito di incertezza inaccettabile.

Si è affermato nella polemica politica che la mancata approvazione del disegno di legge sopra ricordato avrebbe reso impossibile intervenire per dare vita ad una legge capace di contrastare la violenza omofobica. In realtà, il tempo è sufficiente per approvare un testo condiviso che delinei con chiarezza le fattispecie di reato.

Il disegno di legge che s'illustra si concentra in particolare su quelli che erano gli articoli 1 e 4 del disegno di legge Zan, per cercare di rendere delineati in modo quanto più univoco possibile concetti giuridici che non possono rimanere nel vago, proprio se si vuole rispondere efficacemente alle esi-

genze di tutela dei singoli soggetti esposti alla violenza verbale e fisica, impedendo anche effetti di intimidazione collettiva.

Per quel che riguarda la definizione d'identità di genere, il presente disegno di legge chiarisce che la percezione di sé, pur importante, non può essere l'unico elemento necessario ma che vi sia anche una stabilità ben definita in questa percezione, in modo da dare quel minimo di stabilità per potersi oggettivare nell'ordinamento.

Per quel che riguarda l'articolo 4, è necessario evitare che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, sia limitata da una legge ordinaria che ne riduca, indebitamente, l'ampiezza. Inoltre, si deve evitare di anticipare eccessivamente la soglia di protezione senza aver tipizzato preventivamente un comportamento vietato e, quindi lasciando al giudice un compito non già interpretativo ma di integrazione della norma, attribuendogli invece, nella fattispecie concreta, un improprio ruolo di legislatore. A tal fine, si ritiene utile richiamare il concetto di tentativo punibile di cui all'articolo 56 del codice penale.

L'articolo 2 e 3 del presente disegno di legge modificano gli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, secondo le finalità che con il presente disegno di legge si intendono perseguire.

L'articolo 5, intervenendo sulla cosiddetta « legge Mancino » del 1993 (legge 25 giugno 1993, n. 205, di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) si propone di rendere più cogente la previsione dell'articolo 27 della Costituzione, ai sensi del

quale la pena dev'essere volta al recupero sociale del reo.

L'articolo 6 inserisce tra le condizioni di particolare vulnerabilità previste dall'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale anche le persone offese dalle fattispecie di reato previste dal disegno di legge che si sta illustrando.

La sola norma penale, però, non basta per contrastare violenza omofobica e discriminazioni, e per questo il disegno di legge che qui si illustra si pone anche come scopo, ambizioso certamente ma ineludibile, di prevedere una serie di misure per rafforzare una cultura del rispetto reciproco e contrastare tutte le forme di violenza dovute all'odio omofobico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per « sesso » si intende il sesso biologico o anagrafico;

b) per « genere » si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per « orientamento sessuale » si intende l'attrazione sessuale nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per « identità di genere » si intende l'identificazione percepita di sé relativa al genere, manifestata in modo non estemporaneo.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

b) al primo comma, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 604-ter
del codice penale)*

1. All'articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità,».

Art. 4.

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, che non si traducano in atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato.

Art. 5.

*(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 1993, n. 205)*

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma *1-bis*, alinea, le parole: « reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del medesimo codice »;

2) il comma *1-ter* è sostituito dal seguente:

« *1-ter*. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma *1-bis*, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi *1-quater*, *1-quinquies* e *1-sexies*. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per "lavoro di pubblica utilità" si intende quanto previsto dai medesimi commi *1-quater*, *1-quinquies* e *1-sexies* »;

3) al comma *1-quater*:

3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »;

4) al comma *1-quinquies*, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale »;

5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fon-

dati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità »;

b) nel titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità ».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale per la promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione)

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale per la pro-

mozione della cultura del rispetto e dell'inclusione, volta a promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e a contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall'articolo 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale ».

Art. 10.

*(Statistiche sulle discriminazioni
e sulla violenza)*

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, utilizzando i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'ISTAT a partire dal 2011.

€ 1,00